

Tribunale di Bari  
Sez. FALLIMENTARE Bari

RG: 1/2022

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 12 L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento RF 1/2022 avente ad oggetto proposta di piano del consumatore ex lege n.3/2012, presentato da [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Costantino Chiarillo

Ricorrente

nei confronti di

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 20.01.2022 [REDACTED] – premesso:

di svolgere rispettivamente attività di lavoratore dipendente e di essere divorziata senza percepire assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge con una figlia a carico, inoccupata; che i debiti contratti attengono esclusivamente la sfera privata e familiare, di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei tre anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012;

d'essersi trovati in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dal contenzioso sorto con il proprio datore di lavoro Poste Italiane con cui quest'ultimo era stato condannato al ristoro del danno e alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, provvedimento seguito da accordo di conciliazione sindacale in virtù del quale la ricorrente si era impegnata a restituire l'importo di € 117.089,63, superiore alla somma di €76.952,00 percepita a suo tempo con 4 tranches di € 15.221,65 ciascuna e il residuo con 192 rate da € 292,72 ciascuna;

a seguito di un grave incidente occorso nel 2003 ha riportato un grave trauma cranico con inabilità al 12% e successivamente del 60% di invalidità civile e consistenti esborsi per farmaci, esami e terapie mediche;

il datore di lavoro su sua richiesta ha mantenuto inalterato il piano di rientro spalmando il debito residuo per tutta la sua durata con una rata di € 372,83, costringendola ad accedere a finanziamenti pagati puntualmente ma che la situazione è peggiorata a seguito di un secondo incidente occorso nel 2019, costringendola ad assentarsi per lunghi periodi e riconoscimento dell'invalidità civile al 70% nel 2018;

Che la propria debitoria è così composta :

Creditore	Debito	Data apertura	debito residuo
1) POSTE ITALIANE S.p.A.	Chirografario	rapporto 02.12.2010	€ 40.638,47
2) FINDOMESTIC	Chirografario	26.08.2017	€ 16.135,68
3) AGOS DUCATO S.p.A.	Chirografario	05.06.2019 e 14.06.2019	€ 10.963,71
4) DEUTSCHE BANK	Chirografario	15.04.2009	€ 1.056,38
5) AVV. FRANCESCO PAPA	Privilegiato	18.12.2020	€ 8.579,72

A questi vanno aggiunti i seguenti debiti prededucibili:

OCC – CCIAA	€ 2.497,76
Avv. Costantino Chiarillo	€ 1.000,00
Totale debiti prededucibili	€ 3.497,76

di poter contare su uno stipendio di € 1.746,58 al lordo della trattenuta di € 372,83 mensili applicata da Poste Italiane e di uscite di € 1.148,29 mensili;

di essere proprietaria di 1/9 di immobile sito in Locorotondo e di un autoveicolo Lancia Y del 2009.

Ha proposto, pertanto, di definire la propria debitoria come segue :

soddisfacimento di tutti i creditori (privilegiati e chirografari), nella misura del 20% del debito complessivo, ad oggi pari ad € 77.373,96, e nella misura del 100% dei crediti in prededucazione. Di conseguenza, anche il credito dell'unico creditore privilegiato (avv. Francesco Papa) viene "declassato" in credito chirografario. Ciò, in quanto l'incapienza dell'attivo messo a disposizione del piano, non consente il soddisfacimento del piano con decurtazione dalla somma proposta a Poste Italiane di quanto versato nelle more.

L'originario piano è stato poi modificato, fermo restando la soddisfazione integrale dei crediti in prededucazione proponendo di soddisfare i crediti privilegiati e chirografari nella misura del 25%, anziché del 20% come inizialmente proposto nel ricorso introduttivo con un importo mensile messo a disposizione di € 400,00 e riduzione del numero delle rate da 63 a 58, fermo restando le restanti condizioni.

L'OCC nominato dott.ssa De Cosmo ha verificato poi, in particolare :

- la sussistenza, in capo al ricorrente, di tutti i presupposti di cui all'art. 7 della L. n. 3/2012;
- l'eshaustività della proposta presentata, corredato di tutta la necessaria documentazione;
- la corrispondenza delle cause dell'indebitamento rappresentate dal deducente;

- l'esposizione debitoria complessiva come descritta in parte motiva e le condizioni di reddito come sopra descritte;
- la presenza di un bene immobile di proprietà per solo 1/9 e di autovettura vetusta e di scarso valore commerciale;
- ha chiesto la fissazione dell'udienza, con ogni conseguente adempimento, per l'omologazione dell'accordo.

Con decreto del 29.05.2022 veniva fissata l'udienza per l'omologa della proposta e successivamente richiesti chiarimenti ed integrazioni ai proponenti, resi puntualmente dalla ricorrente con formulazione di proposta migliorativa.

Non sono pervenute opposizioni.

Il procedimento è stato riservato per la decisione.

Per far fronte ai pagamenti, la ricorrente espone i tempi e le modalità della proposta con il seguente prospetto :

		Importo vantato	Importo da pagare	% Soddiszio ne	% Stralcio
OCC – Dott.ssa Lucia De Cosmo	Spese procedura prededucibi li	€ 2.497,76	€ 2.497,76	100,000%	0,000%
Avv. Costantino Chiarillo	Spese procedura prededucibi li	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100,000%	0,000%
Avv. Francesco Papa	Privilegiato	€ 8.579,72	€ 2.144,93	25,000%	75,000%
Poste Italiane S.p.A.	Chirografar io	€ 40.638,47	€ 10.159,62	25,000%	75,000%
Findomesti c	Chirografar io	€ 16.135,68	€ 4.033,92	25,000%	75,000%
Agos Ducato S.p.A.	Chirografar io	€ 10.963,71	€ 2.740,93	25,000%	75,000%
Deutsche Bank	Chirografar io	€ 1.056,38	€ 264,10	25,000%	75,000%

Pertanto, a fronte della situazione debitoria complessiva maturata verso i creditori chirografari, pari ad Euro 68.793,86, l'istante intende corrispondere la somma pari ad Euro 17.198,57 (25% della quota capitale complessiva), così come evidenziata in tabella, cui, però, vanno aggiunti:

- 1) il credito del gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento pari ad Euro 2.497,76;
- 2) il credito del difensore di fiducia che la assiste nella presente procedura da sovraindebitamento pari ad € 1.000,00, quali crediti in prededuzione;
- 3) infine, il credito privilegiato dell'avv. Francesco Papa pari ad € 2.144,93.

La somma finale, quindi, che si propone di pagare è di € 22.841,26 così composta:

- a) € 3.497,76 per spese in prededuzione con pagamento dell'intero debito prededucibile entro i primi 9 mesi a partire dal mese successivo alla data di omologa del piano;
- b) € 2.144,93 per crediti privilegiati con pagamento in un arco temporale di 6 (sei) mesi a partire dal 10.mo successivo al passaggio in giudicato dell'omologa del piano;
- c) € 17.198,57 per crediti chirografari, con pagamento dell'intero debito chirografario a partire dal 16.mo mese successivo al passaggio in giudicato dell'omologa del piano.

In breve, la somma che si propone di pagare ammonta ad euro 22.841,26 sarà ripartita in 58 rate secondo il seguente schema di pagamenti :

Creditore	Importo
OCC - DOTT.SSA LUCIA DE COSMO	9 rate da euro 277,53 euro
AVV. COSTANTINO CHIARILLO	9 rate da euro 111,12 euro
AVV. FRANCESCO PAPA	6 rate da euro 357,49
POSTE ITALIANE SPA	43 rate da euro 236,28
FINDOMESTIC BANCA SPA	43 rate da euro 93,82
AGOS DUCATO SPA	43 rate da euro 63,75
DEUTSCHE BANK	43 rate da euro 6,15

Le prime 9 rate mensili avranno l'importo di € 388,64, dalla 10 alla 15 l'importo di € 357,49, dalla 17 alla 58 quello di € 399,97.

Le somme dovute da Poste Italiane, come richiesto dalla ricorrente, andranno decurtate degli importi versati dal deposito del ricorso dalla parte istante con revoca della trattenuta stipendiale operata dal detto creditore.

Le integrazioni documentali fornite dalla ricorrente hanno definitivamente chiarito la posizione economica della ricorrente, dovendo questa continuare a far fronte al pagamento del canone locativo relativo all'immobile da lei abitato.

L'OCC ha depositato la relazione contenente l'attestazione prevista dall'art. 9, comma 2, L. 3/2012, attestando la veridicità dei dati relativi all'attivo ed al passivo indicati e al piano come proposto.

Il totale da versare e la fattibilità dell'accordo proposto è stato confermato dall'OCC, confermandone la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio immobiliare del debitore (formato da vetture di risalente anno di immatricolazione e da quota di proprietà di 1/9 su abitazione sita in Locorotondo), appare meno conveniente per la massa dei creditori in relazione a causa della conseguente riduzione di attivo disponibile da destinare al piano in uno alla necessità di dover sostenere il pagamento del canone di locazione per la casa di abitazione, certamente superiore alla attuale rata di € 250,00 mensili.

Le valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta e alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono condivisibili, in considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica.

Il piano sotteso alla proposta, come attestato dall'OCC, appare attendibile, sostenibile anche per la durata (5 anni) e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.

Nessuna opposizione è peraltro pervenuta da parte dei creditori, tutti ritualmente notiziati, sicchè sussistono conseguentemente le condizioni di omologa previste dall'art. 12 bis, co. 3 L. n. 3/12;

osservato, infine, che, a norma di legge, l'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore proposto dalla ricorrente descritto come in premessa;
- dispone che il ricorrente versi mensilmente la somma da distribuire tra i creditori secondo le tempistiche descritte, con la collaborazione e la vigilanza dell'OCC della procedura, all'uopo delegato;
- dichiara che a far data dalla omologazione del piano non possono esser iniziate o proseguite azioni esecutive individuali per causa o titolo anteriore;
- dispone la revoca della trattenuta stipendiale operata dal creditore Poste Italiane spa;
- dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d'Appello, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Bari,26.07.2023

Il Giudice  
Dott.ssa Laura Fazio